

DIRETTIVE

DIRETTIVA 98/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 26 novembre 1997 del comitato di conciliazione,

(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi multilaterali a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1986-1994)⁽⁴⁾, il Consiglio ha fra l'altro approvato a nome della Comunità l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'accordo», al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di libera-

lizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;

(2) considerando che la direttiva 93/38/CEE⁽⁵⁾, ha coordinato le procedure nazionali di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;

(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati nell'accordo che si conformano alle disposizioni della direttiva 93/38/CEE e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori fornitori e prestatori di servizi dei paesi terzi firmatari dell'accordo sono così in conformità con l'accordo;

(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito da detto accordo; che il campo di applicazione di quest'ultimo non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo (RST) della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato

⁽¹⁾ GU C 138 del 3.6.1995, pag. 49 e
GU C 28 del 29.1.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 256 del 2.10.1995, pag. 4 e
GU C 212 del 22.7.1996, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18.11.1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU C 111 del 9.4.1997, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 (GU C 167 del 2.6.1997, pag. 53) Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1997 e decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.